

**A.S.D. IRIS**

Codice Affiliazione: A130695

Data affiliazione: 2018-09-20

Comitato: UISP COMITATO TERR.LE VALLE SUSA

**CIRCOLARI****CIRCOLARE N. 35/2018-2019 – ESSERE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MA ANCHE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. On line i fac-simile di Statuto e verbali di assemblea**

Pubblicato il: 13/03/2019

Un'**associazione sportiva dilettantistica** iscritta al Registro nazionale CONI **può essere anche** Ente del Terzo settore. Tra le diverse tipologie di enti, quella dell'**associazione di promozione sociale** si configura come quella più vicina all'associazione sportiva dilettantistica: sono d'altro canto già presenti in Italia molte associazioni che beneficiano della doppia qualifica.

Sotto il profilo fiscale l'acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale assicura continuità sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, garantendo la **decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci** (*ex art. 85 del D.Lgs. 117/2017 c.d. Codice del Terzo settore*). Per acquisire tale qualifica l'ASD dovrà dimostrare che le risorse umane a qualsiasi titolo retribuite non siano superiori al 5% dei soci o al 50% dei volontari.

Le associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale ("ASD APS") con Partita IVA potranno applicare un **regime fiscale agevolato** (*ex art. 86 CTS*) che prevede la stessa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette del regime di cui alla Legge 398/1991 (*si applica sempre il coefficiente di redditività del 3%*) con la differenza che tali associazioni non applicheranno l'IVA e saranno esonerate dagli adempimenti connessi (*ex art. 86 del CTS*). Il nuovo regime forfettario potrà essere utilizzato entro i 130.000,00 euro di ricavi commerciali, superati i quali è prevista una diversa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette (*ex art. 80 del CTS*) ma con applicazione del regime IVA ordinario.

Alle associazioni sportive iscritte nel Registro unico degli Enti del Terzo settore è riconosciuta la possibilità di garantire ai **donatori** maggiori agevolazioni e di beneficiare delle seguenti **agevolazioni in materia di imposte indirette** (*ex art. 82 del CTS*): esenzione dalla concessione governativa (agevolazione già introdotta per le ASD/SSD dall'art. 90 della Legge 289/2002).

Rispetto all'**ambito extra-fiscale**, la qualificazione di APS prevede inoltre la possibilità di **applicare le norme in materia di rapporto con gli enti pubblici** (*ex artt. 55 e 56 del CTS*); la possibilità (*ex art. 71 del CTS*) di utilizzare la sede destinata ad attività non produttive a prescindere dalla **destinazione urbanistica** (agevolazione oggi prevista solo per le associazioni di promozione sociale); la possibilità di acquisire la **personalità giuridica** dimostrando la titolarità di un patrimonio minimo di 15.000 euro non vincolato (*ex art. 22 del CTS*); l'accesso al **credito agevolato** e al **fondo sociale europeo** (*ex artt. 67 – 71 del*

CTS); facilitazioni nell'utilizzo di **strutture della pubblica amministrazione** (ex artt. 70 e 71 del CTS) e per le autorizzazioni temporanee per la somministrazione (ex art. 70 del CTS); il **privilegio sui crediti** (ex art. 68 del CTS) se associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato; il diritto di godere dei **servizi di supportotecnico**, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore che saranno erogati dai Centri di Servizio per il Volontariato (ex art. 63 del CTS); la possibilità di accedere a determinate **risorse finanziarie** (ex artt. 72 – 75 del CTS); l'accesso ai **titoli di solidarietà** (ex art. 77 del CTS) se si qualificano come enti non commerciali.

**Le associazioni che invece fossero già configurate in associazioni di promozione sociale** sono chiamate a verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere tale qualifica e, in caso di valutazione positiva, a **modificare il proprio statuto entro il 2 agosto 2019**.

Verificata la sussistenza di tali requisiti, l'associazione può procedere alla modifica dello statuto rispettando il seguente iter a seconda che decida di:

- avvalersi di un fac-simile e quindi adottare un nuovo statuto al cui interno eventualmente introdurre anche una definizione delle attività sportive dilettantistiche in linea con le attività espressamente riconosciute dal CONI, nel qual caso procede con Assemblea straordinaria;
- modificare lo statuto anche implementando delle clausole che il Ministero del Lavoro (Circolare del 27/12/2018) definisce come facoltative, nel qual caso procede con Assemblea straordinaria;
- implementare esclusivamente quelle clausole che, sempre il Ministero, ha definito obbligatorie e quelle clausole derogatorie di clausole opzionali, nel qual caso può deliberare con Assemblea ordinaria.

**Per maggiori approfondimenti sulle indicazioni ministeriali rispetto alla modifica dello statuto si rinvia alla “CIRCOLARE N. 18/2018-2019 - ADEGUAMENTI STATUTARI: INTERVIENE IL MINISTERO DEL LAVORO”.**

L'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 prevede che *“Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.”*

Ne consegue che l'esenzione dall'imposta di registro opera solo quando la modifica è richiesta dalla Legge e quindi non nei casi in cui si delibera con Assemblea straordinaria.

L'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 prevede altresì che *“Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo”.*

Ne consegue che l'associazione di promozione sociale che modifica lo statuto non deve applicare le marche da bollo ai sensi della citata disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 in virtù dell'art. 104, primo comma, del DLgs 117/2017. Tale agevolazione, si ricorda, è stata estesa anche alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte (e quindi riconosciute) nel Registro CONI dalla Legge di Bilancio 2019 che ha previsto tra i casi di esenzione dell'imposta, nella Tabella A - Articolo 27 bis del DPR 26/10/1972 n. 642, gli *“1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.*

Nella sezione Modulistica della piattaforma web [associazionisportive.uisp.it](http://associazionisportive.uisp.it) è disponibile lo **statuto tipo di Associazione sportiva dilettantistica Associazione di Promozione sociale “ASD APS”** unitamente a

- un **fac-simile di verbale di assemblea di modifica dello statuto finalizzato ad implementare i nuovi vincoli del Codice del Terzo settore per qualificarsi ancora come ASD APS;**
- un **fac-simile di verbale di assemblea per l'acquisizione, da parte di una ASD, della qualifica anche di APS.**

**Per ulteriori approfondimenti si rimanda, inoltre, al capitolo 6 della Guida pratica Uisp “Il riconoscimento come ente del Terzo settore”.**

Circolare redatta da:



---

## **Uisp Nazionale**

L.go Nino Franchellucci, 73

00155 - Roma

